

Modello di comunicazione dell'adesione ai verbali di constatazione



L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10/09/2008 ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10/09/2008 ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

L'istituto introdotto dal DI 112/2008 prevede la possibilità di accettare integralmente il verbale di constatazione in cambio di una riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. Il modello, disponibile con le relative istruzioni sul sito dell'Agenzia, va inviato entro 30 giorni dalla consegna del verbale al competente ufficio delle Entrate e all'autorità che lo ha redatto.

Le domande di adesione inviate prima dell'emanazione del provvedimento vanno ripresentate entro il 30 settembre, utilizzando il modello di comunicazione approvato.



Approvazione delle modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione ai verbali di constatazione in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. *Ambito di applicazione.*
 - 1.1 La comunicazione dell'adesione ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è effettuata utilizzando un apposito modello.

2. *Approvazione del modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per l'adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.*
 - 2.1 E' approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, annesso al presente provvedimento.

3. *Modalità di presentazione del modello di comunicazione.*

- 3.1 Il modello di comunicazione è presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché all'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione.
- 3.2 Qualora il processo verbale si riferisca a più periodi d'imposta, per i quali risultino competenti Uffici diversi dell'Agenzia delle entrate, la comunicazione deve essere presentata a tutti gli Uffici interessati.
- 3.3 Il modello di comunicazione è presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione, i quali rilasciano attestazione dell'avvenuta consegna.
- 3.4 In caso di spedizione postale, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per la comunicazione dell'adesione, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.
- 3.5 Al modello di comunicazione è allegata la fotocopia di uno dei documenti di identità o di riconoscimento previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, del soggetto che provvede alla comunicazione.

4. *Validità della comunicazione di adesione.*

- 4.1 La comunicazione di adesione è effettuata, a pena di nullità, utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e sottoscritto dal contribuente o da chi legalmente lo rappresenta, con esclusione della rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 218 del 1997.
- 4.2 Le comunicazioni di adesione presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento devono essere nuovamente presentate, entro il termine previsto dall'art. 83, comma 18-*ter*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, utilizzando il modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.

5. *Reperibilità dei modelli*

5.1 Il modello di comunicazione è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 83, comma 18-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approva il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. Riguardo alle modalità di compilazione, il modello approvato si compone di due sezioni e deve essere sottoscritto dal contribuente interessato.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera *a*); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Legge 7 gennaio 1929, n. 4: Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 settembre 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

F.to Attilio Befera

Decreto Legislativo del 19/06/1997 n. 218

Articolo 5 - bis Adesione ai verbali di constatazione. (in vigore dal 22/08/2008)

1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (1)

(1) In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi quanto disposto dai commi 18-bis e 18-ter dell'articolo 83 decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, aggiunti, dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

**Ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
introdotta dal decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'articolo 5-bis che disciplina l'istituto della "adesione ai verbali di constatazione" in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4 del 1929 e che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'adesione ai processi verbali di constatazione è effettuata utilizzando il presente modello di comunicazione che deve essere compilato e presentato seguendo le istruzioni di seguito riportate.

Si precisa che in presenza dell'adesione di cui al comma 1 del citato art. 5-bis, la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218 del 1997 è ridotta alla metà.

Reperibilità del modello di comunicazione

Il modello di comunicazione, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile in formato elettronico nel sito Internet **www.agenziaentrate.gov.it** dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet, a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello ufficiale. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dal contribuente nei confronti del quale è stato redatto il processo verbale di constatazione. Qualora il processo verbale di constatazione riguardi i soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R. la comunicazione dell'adesione ai fini dell'art. 5-bis deve essere effettuata dal legale rappresentante dei soggetti medesimi, entro i termini previsti. In tali fattispecie, i singoli soggetti partecipanti non possono chiedere di definire la propria posizione sulla base del processo verbale medesimo.

Le stesse indicazioni si applicano ai soggetti partecipanti a società che abbiano optato per il regime della "trasparenza fiscale" ai sensi degli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. o società consolidanti nell'ambito del "consolidato fiscale".

Il modello di comunicazione può essere utilizzato dai singoli soggetti partecipanti, nonché dai soggetti partecipanti a società che abbiano optato per il regime della "trasparenza fiscale" o società consolidanti del "consolidato fiscale", nelle sole ipotesi in cui nei confronti di tali soggetti l'Ufficio abbia già provveduto ad inviare l'atto di definizione del reddito ad essi attribuibile.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione delle annualità oggetto di definizione e all'organo che ha redatto il processo verbale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di consegna dello stesso o, nelle particolari ipotesi previste al precedente paragrafo in cui l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate abbia inviato l'atto di definizione del reddito attribuibile, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dell'atto di definizione.

La comunicazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione, i quali rilasciano ricevuta di presentazione, così come può essere spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto per la comunicazione dell'adesione, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante).

Nel caso in cui il processo verbale di constatazione si riferisca a più annualità d'imposta, la cui competenza sia di diversi Uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente dovrà consegnare/inviare la comunicazione a tutti gli Uffici competenti per le annualità interessate.

Compilazione della comunicazione

La comunicazione è costituita da un unico prospetto composto:

- dal riquadro introduttivo, relativo ai destinatari della comunicazione;
- dalla Sezione 1 denominata "Dati del processo verbale di constatazione";

- dalla Sezione 2 denominata "Dati dichiarante";
 - dal riquadro conclusivo, relativo alla sottoscrizione.
- La comunicazione dovrà essere compilata con le modalità di seguito descritte.

DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

Il contribuente dovrà necessariamente compilare almeno il primo e l'ultimo rigo dell'apposito riquadro. Nel primo rigo dovrà essere indicato l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione delle annualità oggetto di definizione mentre nell'ultimo rigo andrà indicato l'organo che ha redatto il processo verbale. Nell'ipotesi in cui vi siano più Uffici competenti, il contribuente dovrà utilizzare gli altri righe disponibili per l'indicazione dei vari Uffici competenti. Qualora l'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione coincida con l'Ufficio competente per una o più delle annualità oggetto di definizione, l'ultimo rigo non andrà compilato.

SEZIONE 1 - Dati del processo verbale di constatazione

La sezione deve contenere i dati relativi al soggetto nei confronti del quale è stato redatto il processo verbale di constatazione indicando cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, l'organo che ha redatto il processo verbale, la data di consegna dello stesso, nonché i periodi d'imposta interessati dalle violazioni constatate nel processo verbale che consentano l'emissione degli accertamenti parziali previsti dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si evidenzia la circostanza che eventuali riferimenti a periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel precedente periodo (dunque non interessati da violazioni cui possa conseguire l'emissione dei predetti accertamenti parziali) non saranno tenuti in alcun conto ai fini della definizione dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate destinatari della comunicazione.

SEZIONE 2 - Dati dichiarante

Nella sezione vanno riportati i dati del soggetto che presenta la comunicazione indicando:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- comune di residenza, provincia, indirizzo;
- tipologia e numero del documento di identità o di riconoscimento, previsti dall'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, allegato in fotocopia alla comunicazione, nonché organo che lo ha rilasciato.

Nel rigo "in qualità di" deve essere precisata la qualifica del soggetto dichiarante che presenta la comunicazione. Nel caso in cui la comunicazione riguardi contribuenti persone fisiche andrà utilizzata la dizione "titolare". Qualora, invece, riguardi soggetti diversi dalle persone fisiche andrà specificata la carica del soggetto che presenta la comunicazione (es. "rappresentante legale", "curatore fallimentare", ecc.). Nelle particolari ipotesi, di cui si è detto nel paragrafo relativo ai soggetti interessati alla presentazione della comunicazione, in cui il presente modello venga utilizzato dai singoli soggetti partecipanti nonché dai soggetti partecipanti a società che abbiano optato per il regime della "trasparenza fiscale", la dizione da utilizzare è quella di "socio" nel caso di soggetto persona fisica partecipante o la carica del soggetto (es. rappresentante legale, curatore fallimentare ecc.) della società partecipante, indicando, altresì, negli appositi campi la denominazione della società ed il relativo codice fiscale. Tali ultime indicazioni valgono anche nelle ipotesi di società consolidanti.

COMUNICAZIONE DI ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE

Nel presente riquadro dovranno essere indicate la data e la firma della comunicazione. Quest'ultima deve essere apposta, nell'apposito spazio, in forma leggibile, da parte del soggetto indicato nella Sezione 2. Alla comunicazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità.

Si rammenta l'esclusione della possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Nel riquadro il contribuente, barrando la relativa casella, dovrà anche optare tra il pagamento in un'unica soluzione e quello rateale, con il versamento degli interessi legali, indicando il numero di rate trimestrali per un massimo di otto ovvero di dodici nell'ipotesi in cui le somme dovessero superare l'importo di € 51.645,69.

Si rammenta che il pagamento della prima o dell'unica rata dovrà avvenire entro venti giorni dalla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale e che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per il pagamento delle somme dovute deve essere utilizzato il modello di delega unica di pagamento F24, sia per le imposte e gli interessi che per le relative sanzioni.

